

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 742)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1964

Istituzione di una addizionale all'imposta complementare progressiva
sul reddito

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione di una addizionale triennale alla imposta complementare progressiva sul reddito, proposta con l'annesso disegno di legge, rientra nel quadro delle misure intese a rettificare, nella presente situazione, i meccanismi tributari, e tende a richiedere un ulteriore sacrificio alle posizioni reddituali di maggiore consistenza.

Tale addizionale, a struttura semplice ed automatica, sarà applicata per tre anni, a partire dal 1° gennaio 1965, nella misura del 10 per cento dell'imposta complementare corrispondente ai redditi imponibili superiori a lire 10 milioni. Si ritiene che il prelevamento in questione potrà fornire un gettito valutabile intorno a 4 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con effetto dal 1° gennaio 1965 è istituita per la durata di un triennio un'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito a favore dello Stato.

L'addizionale si applica ai redditi imponibili superiori a lire 10 milioni, nella misura del 10 per cento dell'imposta.

Art. 2.

L'addizionale istituita con la presente legge viene liquidata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette contemporaneamente all'imposta complementare ed è iscritta a ruolo e riscossa insieme con l'imposta medesima.